

N. 3483

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CALVI, BERTONI, RUSSO, SENESE,
FASSONE, LARIZZA, DONISE, TAPPARO e FIGURELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1998

Modifica alle norme della previdenza forense

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i> 3
Disegno di legge	» 8

ONOREVOLI SENATORI. - La materia della previdenza è quanto mai complessa e oggetto di ripetuti interventi normativi.

Problemi nuovi si pongono per le casse previdenziali dei liberi professionisti, dopo la loro privatizzazione approvata col decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dopo l'approvazione della legge 8 agosto 1995, n. 335, riguardante la disciplina generale della previdenza, nella quale, all'articolo 3, comma 12, sono dedicate alcune disposizioni alle casse privatizzate.

Con la privatizzazione le casse dei liberi professionisti hanno acquistato nuovi poteri anche per quanto riguarda la disciplina previdenziale; tuttavia questi poteri sono sottoposti a limiti per i quali è preferibile un intervento del legislatore per apportare modifiche alle norme di legge vigenti.

La Cassa di previdenza forense ha segnalato l'opportunità di un intervento del legislatore per modificare la disciplina vigente.

Il comitato dei delegati della Cassa di previdenza forense ha sottoposto ad attento riesame le norme che potrebbero migliorarne la disciplina vigente.

Il comitato dei delegati, in particolare, ha ritenuto di non potere, allo stato attuale, compiere una scelta definitiva circa la facoltà attribuita alle casse previdenziali privatizzate di optare per il sistema contributivo.

Nel frattempo, è emersa l'opportunità di introdurre alcune innovazioni, con riferimento particolare alla disciplina della legge n. 335 del 1995. Alcune disposizioni di questa legge sembrano potersi applicare anche alle casse privatizzate, ma con alcuni dubbi, che vanno chiariti, e alcune disarmonie, che vanno superate.

Su suggerimento del comitato dei delegati, già è stato presentato al Senato un dise-

gno di legge, con primo presentatore il senatore Maceratini (atto Senato n. 3230).

Appare opportuno affiancare le proposte contenute nel citato disegno di legge con altre che ne integrino il contenuto, in parte ampliando chiarimenti legislativi, che appaiono opportuni, in parte introducendo nuove norme, con particolare riferimento a miglioramenti delle prestazioni e dell'assistenza.

In linea di massima, salvo qualche ritocco contenuto in questo stesso disegno di legge e altri che potranno essere apportati in sede di approvazione, il contenuto del disegno di legge «Maceratini» appare meritevole di attenzione e di approvazione.

Le altre modifiche normative, che vengono ora proposte, ben si integrano con il citato disegno di legge, così da formare un rilevante insieme di nuove disposizioni, per le quali è giusto recepire il messaggio di urgenza che proviene dal comitato dei delegati della Cassa.

Ciò premesso, si forniscono alcuni sommarî chiarimenti rispetto al contenuto delle norme ora proposte.

Con l'articolo 1, si sostituisce la denominazione della pensione di vecchiaia, che si consegue al compimento del sessantacinquesimo anno di età (con un minimo di trent'anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa), con la denominazione «ordinaria», per meglio distinguerla da altri tipi di pensione, quale quella di anzianità e, categoria nuova, la pensione «contributiva». Per queste pensioni contributive, si intendono quelle disciplinate dagli articoli di questo disegno.

Con questi articoli:

a) si prevede una pensione, sostanzialmente «contributiva», per coloro che si cancellano dalla Cassa dopo dieci anni di iscri-

zione, ma senza avere maturato diritto a pensione; per questi iscritti ora è prevista solo la restituzione dei contributi, mentre si ritiene preferibile mantenere anche per essi il vincolo previdenziale con la maturazione, a certe condizioni e alla fine dell'età lavorativa, di una pensione calcolata sulla base dei contributi corrisposti;

b) altra pensione di tipo «contributivo» è quella riconosciuta agli iscritti che abbiano superato i settantacinque anni di età, senza aver maturato l'anzianità minima prevista per le pensioni «ordinarie».

Con il secondo comma dell'articolo 1, si chiarisce meglio la decorrenza delle pensioni, avendo presentato qualche incertezza la disciplina vigente.

Con l'articolo 2, si è introdotta l'innovazione che, compiuto il settantacinquesimo anno di età, si risolve in ogni caso il rapporto previdenziale: per chi abbia maturato un minimo di dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione, con la corresponsione di una pensione «contributiva»; per chi non abbia maturato questa anzianità, è prevista invece la restituzione dei contributi.

Se prosegue l'esercizio professionale oltre il settantacinquesimo anno di età, sono dovuti il contributo di solidarietà del 3 per cento e il contributo integrativo.

Questa innovazione appare opportuna, di fronte alle molte contestazioni di illegittimità costituzionale del permanere del vincolo previdenziale anche in età avanzatissima, a causa di una iscrizione alla Cassa in tarda età.

Con l'articolo 3, si propone una nuova disciplina della pensione di anzianità.

Con il disegno di legge «Maceratini», è stata proposta l'abolizione della pensione di anzianità.

Da più parti è stato manifestato il desiderio di mantenere anche questo tipo di pensione per omogeneità con tutti gli altri sistemi previdenziali esistenti in Italia (all'estero è sconosciuta).

Nella attuale disciplina, la pensione di anzianità risulta particolarmente convenien-

te per chi la richiede e molto onerosa per la Cassa.

Quando la pensione di anzianità è stata introdotta, nel 1980, era previsto che essa richiedesse la cancellazione dagli albi professionali e comportasse il divieto di qualsiasi attività di lavoro autonomo o dipendente.

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 73 del 17-28 febbraio 1992, ha dichiarato illegittimo il divieto di esercizio di altre attività, mentre ha riconosciuto legittimo il solo obbligo di cancellazione dagli albi professionali.

Successivamente, la stessa Corte, nella sentenza n. 362 del 24-28 novembre 1997, ha implicitamente escluso la revoca della pensione di anzianità per chi si iscrive nuovamente a un albo professionale.

La Corte suggerisce, in tal caso, una sospensione della erogazione della pensione al posto della revoca, prevista espressamente dalla legge.

Sta di fatto che molti avvocati, che ottengono la pensione di anzianità, proseguono l'attività professionale: o dedicandosi allo stragiudiziale o utilizzando, per il giudiziale, la firma di parenti o di colleghi.

Attualmente, chi anticipa il momento del pensionamento, poichè la misura della pensione rimane eguale rispetto a quella che maturerebbe al compimento del sessantacinquesimo anno di età, riceve un ammontare complessivo della pensione tanto maggiore quanto più è stato anticipato il pensionamento.

Appare dunque corretto diminuire l'ammontare delle pensioni di anzianità in funzione della anticipazione del pensionamento, secondo un criterio attuariale, che tenga conto della durata media della vita.

Tenuto anche conto della recente sentenza della Corte costituzionale, si è inoltre ritenuto opportuno disciplinare il caso di reinscrizione all'albo professionale prevedendo la sospensione della erogazione della pensione, così come suggerito dalla Corte.

L'articolo 4, al comma 1, ricalca la norma vigente; con il comma 2, invece, si è ri-

tenuto opportuno modificare la disciplina del contributo soggettivo per i giovani.

Si è eliminata la differenza tra praticanti e avvocati e si è unificato il tempo della diminuzione del contributo con riferimento soltanto all'età dell'iscritto.

La diminuzione del contributo per i giovani è opportuna per favorire la loro sollecita iscrizione alla Cassa; con essa, inoltre, si tiene conto che, nella professione forense, il reddito all'inizio della professione è, quasi sempre, molto limitato, con conseguenti difficoltà a pagare un contributo minimo nella misura ordinaria.

L'articolo 5 ricalca un'analogia norma contenuta nel disegno di legge del senatore Maceratini.

Vi è un solo ritocco nel comma 5, nel quale è prevista una pensione contributiva, con la specificazione che essa viene riconosciuta se non vi è stata reiscrizione all'albo negli ultimi dieci anni.

Con l'articolo 6, si è ritenuto opportuno estendere i casi di esonero dall'esercizio continuativo della professione, rispetto a quelli previsti dal quarto comma dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, per comprendere il Presidente della Repubblica, i Ministri e i Sottosegretari, che erano stati ignorati dalla vecchia norma. Inoltre, si è ritenuto opportuno attribuire al comitato dei delegati il potere di riconoscere tale esonero nel caso di incarichi pubblici di grande rilievo non compresi nella elencazione.

Con l'articolo 7, si è inteso estendere la facoltà di iscrizione alla Cassa anche ai praticanti non abilitati.

Questa innovazione è resa necessaria dal fatto che il praticante non abilitato non può attualmente iscriversi alla Cassa ma, se percepisce reddito, deve iscriversi all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con conseguenti difficoltà di collegamento tra le due previdenze al momento dell'iscrizione alla Cassa forense: per il resto, la norma ricalca la disciplina vigente.

Con l'articolo 8, si vuole disciplinare l'iscrizione alla Cassa Forense anche dei

docenti universitari e dei ricercatori a tempo pieno.

In passato, questa categoria di docenti non poteva svolgere alcuna attività libero-professionistica.

Con legge 11 luglio 1980, n. 382 (ignorata al momento della approvazione della legge n. 576 del 1980), anche i docenti a tempo pieno possono svolgere una attività professionale, sia pure limitata alla consulenza a favore di enti pubblici.

È sorto il problema se essi debbano o possano essere iscritti alla Cassa forense.

La disciplina previdenziale è tale per cui non possono esistere iscrizioni facoltative, ma sono obbligatorie all'uno o all'altro ente.

I docenti universitari, se percepiscono compensi per l'attività libero-professionistica, qualora non dovessero iscriversi alla Cassa forense, dovrebbero iscriversi all'INPS e pagare i contributi a questo ente.

In considerazione del tipo di attività svolta, sembra più corretto che i docenti universitari a tempo pieno vengano equiparati, ai fini previdenziali, agli altri docenti universitari, se hanno entrate e redditi di carattere professionale.

In questo senso, si è già espressa una sentenza di merito in controversia sollevata da un docente universitario, che aveva richiesto l'iscrizione alla Cassa forense.

L'articolo 9 ha per scopo di chiarire meglio le caratteristiche di esercizio continuativo della professione e il modo della sua prova.

La norma che si vuole abrogare (articolo 2, secondo comma, della legge 22 luglio 1975, n. 319), indicava tra i requisiti dell'esercizio continuativo, anche la prevalenza dell'attività professionale.

Si è constatato che questa prevalenza è praticamente impossibile da individuare e da dimostrare; appare pertanto opportuno eliminarla dai requisiti e circoscrivere questi alla misura del reddito e del volume d'affari, come deliberato dal comitato dei

delegati della Cassa e come legislativamente recepito nella legge 11 febbraio 1992, n. 141.

Poichè sono sorte controversie giudiziarie sul modo di provare l'esercizio continuativo della professione e sugli effetti che può avere il mancato esercizio da parte della Cassa del potere di sottoporre gli iscritti a revisione, si propone una disciplina che chiarisca per intero la materia, con particolare riferimento ai primi anni di vita della Cassa, cioè dal 1952 al 1966, essendo già sufficientemente disciplinata la materia per gli anni successivi.

La norma non contiene una regola con effetto retroattivo, perchè intende solo dare certezza di effetti alla prassi finora seguita dalla giunta della Cassa, cosicchè la disciplina sostanziale rimarrebbe la stessa, ma con maggiore certezza di efficacia.

Particolare rilievo deve attribuirsi all'articolo 11, con il quale viene proposta una nuova forma di assistenza da riconoscere agli avvocati che abbiano superato l'ottantesimo anno di età.

È noto che chi ha superato gli ottant'anni di età si trova normalmente nella necessità di disporre di maggiori mezzi.

Ripetutamente l'associazione dei pensionati ha richiesto aumenti delle pensioni per tutti coloro che hanno maturato il diritto a pensione fino ad una certa data.

Questa proposta si basa sulla falsa affermazione che i pensionati più anziani abbiano pagato contributi in misura più elevata.

È vero, invece, il contrario e cioè che quei pensionati hanno pagato contributi in misura notevolmente inferiore agli iscritti degli anni successivi e ricevono ora una pensione (se maturata anteriormente al 1° gennaio 1982) superiore alle attuali pensioni minime.

La modifica proposta dai pensionati anziani sarebbe molto pericolosa per gli equilibri finanziari della Cassa, perchè si dovrebbe applicare a tutti i pensionati indipendentemente dalle loro condizioni economiche, avrebbe effetto previdenziale e cioè si estenderebbe ai superstiti e, infine, per il

ben noto fenomeno del «galleggiamento», potrebbe diventare quanto prima la misura della pensione minima.

Questa nuova pensione minima sarebbe assolutamente sproporzionata rispetto ai contributi pagati e tale da compromettere seriamente gli equilibri finanziari della Cassa.

Per questa ragione, un trattamento a favore dei più anziani, si giustifica se esso ha carattere di «assistenza», cioè rivolto personalmente al pensionato che abbia redditi (da pensione o da qualsiasi altra fonte) non superiori al doppio della pensione minima.

La disciplina concreta sarà approvata con regolamento della Cassa.

La misura assistenziale è di entità fissa (50 per cento dell'importo delle pensioni minime) per ottenere il massimo della semplificazione e tempestività nel suo riconoscimento.

Con l'articolo 12, si propone di attribuire alla Cassa la facoltà di dare contributi per le scuole forensi.

Si tratta di scuole di istituzione futura e pertanto le loro caratteristiche e il loro funzionamento sono, allo stato attuale, incerti.

È però evidente il grande interesse dell'intera classe forense, e perciò anche della Cassa di previdenza, a contribuire alla formazione di nuovi professionisti con elevate qualità professionali.

Con l'articolo 13, si propone un ritocco alle norme sui riscatti.

La misura dei contributi, previsti per il riscatto, giustifica l'aumento della misura della pensione in relazione alla maggiore anzianità di iscrizione e di contribuzione che il riscatto attribuisce.

Il riscatto costituisce un ingiustificato vantaggio, se consente di anticipare l'anno di maturazione del diritto a pensione.

Poichè il riscatto è sempre stato considerato un istituto a contenuto aleatorio, sembra corretto, volendone mantenere la disciplina attuale, che non possa essere esercitato dopo il compimento del quarantesimo anno di età.

Allo stato attuale, molti, infatti, esercitano il riscatto al momento del pensionamento, cosicchè pagano un contributo minore (e talvolta molto minore) dell'annualità o delle annualità di pensione anticipata, quando non c'è alea, ma solo certezza di avere un vantaggio, talvolta rilevante, con onere a carico della sola Cassa.

Con l'articolo 14, si intende correggere una disarmonia, che si è creata in passato, per un non sufficiente coordinamento tra vecchia e nuova disciplina e per un errore nella stesura della norma, che disciplina la cessazione dell'obbligo del contributo ordinario (10 per cento), dopo il quale il pensionato, che prosegue l'esercizio professionale, deve solo il 3 per cento.

Con la norma proposta, si prevede di riconoscere un supplemento in considerazione dei contributi pagati alla Cassa, che non siano stati considerati nella determinazione della misura della pensione. Trattasi di innovazione equitativa che, in qualche misu-

ra, soddisfa richieste dei pensionati più anziani.

Con l'articolo 15, infine, si propone una modifica del regime previdenziale per gli avvocati che diventino giudici della Corte di cassazione.

La disciplina ora approvata prevede la possibilità di ricongiungere il periodo di iscrizione alla Cassa forense con il sistema previdenziale dei magistrati.

Il costo della ricongiunzione sarebbe però, nella quasi totalità dei casi, estremamente oneroso e, talvolta, tale da precludere l'accesso alla magistratura.

Ai nuovi magistrati potrebbe applicarsi, a loro scelta, il regime ora previsto per chi ricopre alte cariche pubbliche, con la conservazione della iscrizione alla Cassa forense.

Appare altresì opportuno modificare il regime previdenziale dei giudici onorari aggregati, anch'esso punitivo, stabilendo, anche per costoro, l'equiparazione con gli avvocati che ricoprono importanti cariche pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Prestazioni)

1. L'articolo 1 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *(Prestazioni)* - 1. La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense la Cassa corrisponde le seguenti pensioni:

- a) ordinarie;
- b) di anzianità;
- c) di inabilità;
- d) di invalidità;
- e) di reversibilità;
- f) indirette;
- g) contributive.

2. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto. I trattamenti pensionistici decorrono:

a) per le pensioni indicate alle lettere b), c), d) e g) del comma 1, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda, purchè ne sussistano le condizioni o, altrimenti, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui le stesse si sono avverate;

b) per le pensioni indicate alle lettere a), d) ed e) del comma 1, dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto, purchè ne sussistano le condizioni o, altrimenti, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui le stesse si sono avverate».

2. Ove, nella legge 20 settembre 1980, n. 576, ricorra l'espressione: «pensione di vecchiaia», essa è sostituita dalle parole: «pensione ordinaria».

Art. 2.

(Cessazione degli obblighi contributivi)

1. All'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'iscritto che non avesse maturato il diritto alla pensione ordinaria al compimento del settantacinquesimo anno di età, o successivamente in qualunque momento, può chiedere, se ha maturato almeno 10 anni di effettiva iscrizione e contribuzione, la liquidazione di una pensione contributiva calcolata ai sensi del primo comma, considerando l'anzianità risultante dagli anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa, esclusa la pensione minima. Se non ha maturato una anzianità di almeno 10 anni, egli può chiedere la restituzione dei contributi secondo quanto previsto nell'articolo 21. Se permane l'iscrizione ad un albo, si applica il terzo comma dell'articolo 10».

Art. 3.

(Pensione di anzianità)

1. L'articolo 3 delle legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

«Art 3. - *(Pensione di anzianità)* - 1. La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano maturato almeno 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa, esclusi i riscatti, e abbiano compiuto almeno 58 anni di età.

2. La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dall'albo degli avvocati e dall'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

3. La misura della pensione è determinata con applicazione dei commi dal primo al quarto dell'articolo 2, salvo una deduzione percentuale calcolata applicando i coefficienti differenziati in base all'età dell'iscrit-

to alla data di decorrenza della pensione stessa, di seguito riportati:

Età	Coefficiente
58	21 per cento
59	19 per cento
60	16 per cento
61	13 per cento
62	10 per cento
63	7 per cento
64	4 per cento
65	0 per cento

4. In caso di reiscrizione a uno degli albi di cui al comma 2, la pensione di anzianità è sospesa con effetto dal momento in cui si verifica la reiscrizione. In tal caso, sono dovuti i normali contributi previsti negli articoli 10 e 11.

5. La pensione riprende a decorrere in caso di nuova cancellazione dagli albi e il titolare ha diritto, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione successivo alla reiscrizione, ad un supplemento calcolato in base alle percentuali di cui al primo e al quarto comma dell'articolo 2, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo della pensione con applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 2.

6. Nel caso di reiscrizione all'albo, il contributo soggettivo ordinario cessa di essere pagato dopo il compimento del settantacinquesimo anno di età e si applica quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 10.

7. Nel caso di reiscrizione all'albo, il supplemento non spetta per le pensioni maturate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, mentre sussiste l'obbligo del pagamento dei contributi ordinari».

Art. 4.

(Modifiche al regime contributivo)

1. Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e suc-

cessive modificazioni è sostituito dal seguente:

«Il contributo di cui al primo e al secondo comma è dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all'albo degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori; ma l'obbligo del contributo minimo è escluso dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione e il contributo è dovuto in misura pari al 3 per cento del reddito dall'anno solare di compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione. L'obbligo della normale contribuzione cessa dall'anno del compimento del settantesimo anno di età per i titolari di pensione di invalidità, che restano obbligati per il solo contributo del 3 per cento».

2. Il quarto comma dell'articolo 10 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Il contributo minimo è ridotto a un terzo dal primo anno di efficacia dell'iscrizione, per l'iscritto che non abbia compiuto il ventiseiesimo anno di età, ed è dovuto in questa misura ridotta fino all'anno in cui viene compiuto il ventiseiesimo anno di età compreso. Il contributo minimo è ridotto alla metà dall'anno successivo al compimento del ventiseiesimo anno di età o, se posteriore, dal primo anno di efficacia della iscrizione ed è dovuto in questa misura ridotta fino all'anno in cui viene compiuto il trentunesimo anno di età compreso. Per il calcolo del contributo percentuale da pagare oltre il minimo, si considera la contribuzione ridotta come corrispondente all'intero contributo minimo ordinario».

Art. 5.

(Restituzione dei contributi)

1. L'articolo 21 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

«Art. 21. - *(Restituzione dei contributi)* -
1. Chi cessa dall'iscrizione alla Cassa a pie-

no titolo, prima che siano trascorsi 10 anni di iscrizione ha diritto ad ottenere il rimborso nella misura del 70 per cento dei contributi soggettivi di cui all'articolo 10, primo comma, lettera *a*), fino al limite del tetto.

2. I superstiti che non possono conseguire la pensione indiretta ai sensi dell'articolo 7 hanno diritto al rimborso di cui al comma 1 con le modalità di cui al comma 3.

3. Sono rimborsati a richiesta, al momento del pensionamento, nella misura del 70 per cento con gli interessi del 4,5 per cento, i contributi indicati nel comma 1 relativi a quegli anni di iscrizione che vengono a risultare inefficaci al fine del pensionamento.

4. Salvo in ogni caso il trasferimento dei contributi ad altro ente previdenziale in caso di ricongiunzione, i contributi non sono restituiti al di fuori delle ipotesi previste nei commi da 1 a 3.

5. Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, semprechè non vi sia stata reinscrizione alla Cassa a pieno titolo negli ultimi dieci anni o dopo decorso questo tempo, all'avvocato spetta, a domanda, una pensione contributiva secondo i criteri dell'articolo 2, commisurata alla media dei redditi per l'intero periodo di contribuzione e al numero degli anni di effettiva iscrizione contributiva, esclusa in tal caso l'applicazione dell'articolo 2, terzo comma.

6. Il rimborso dei contributi è soggetto all'IRPEF a norma degli articoli 16, comma 1, lettera *n*-bis), e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

2. L'articolo 21 della legge 20 settembre 1980, n. 576, nella sua formulazione anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, va interpretato nel senso che non vanno restituiti i contributi soggettivi pagati dagli iscritti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, lettera *b*), della stessa legge.

Art. 6.

(Esonero dall'esercizio continuativo)

1. Al quarto comma dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le stesse nonne si applicano al Presidente della Repubblica, ai Ministri, ai Sottosegretari di Stato e a chi ricopra o abbia ricoperto incarichi pubblici di equivalente rilievo, secondo norma regolamentare approvata dal comitato dei delegati della Cassa oppure, in mancanza, con accertamento di volta in volta deliberato dal comitato stesso».

Art. 7.

(Iscrizione alla Cassa dei praticanti)

1. Il sesto comma dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«L'iscrizione alla Cassa a ogni effetto è facoltativa per i praticanti iscritti nell'apposito registro. La facoltà di iscrizione alla Cassa, per gli anni di iscrizione al registro dei praticanti, può essere esercitata con effetto retroattivo anche con la domanda di iscrizione prevista dal secondo comma. L'interessato deve provvedere nei modi stabiliti dal terzo comma dell'articolo 18 ed entro sei mesi dall'accoglimento della domanda, al pagamento in una unica soluzione dei contributi dovuti per gli anni arretrati ed i relativi interessi come precisati nella comunicazione di accoglimento della domanda; tali interessi sono calcolati ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 18, con decorrenza da quelle che sarebbero state le scadenze di pagamento dei contributi se l'iscrizione fosse avvenuta all'inizio del periodo di retrodatazione. Su richiesta dell'interessato, la giunta esecutiva può concedere per il pagamento una dilazione rateale non superiore a tre annualità, con l'aggiunta degli ulteriori interessi nella mi-

sura prevista dal citato quarto comma dell'articolo 18 e con riscossione a mezzo dei ruoli ai sensi del sesto comma dell'articolo 18. L'iscrizione dei praticanti può essere richiesta ed efficace fino al termine finale per l'abilitazione al patrocinio o, se non ottenuta, per non più di 6 anni».

Art. 8.

(Docenti universitari e ricercatori a tempo pieno)

1. I docenti universitari e i ricercatori, che abbiano fatto la scelta del tempo pieno ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, e siano iscritti nell'elenco speciale previsto nel sesto comma del citato articolo, sono soggetti agli stessi obblighi e hanno gli stessi diritti previdenziali degli iscritti negli albi ordinari di avvocato.

2. L'obbligo di iscrizione alla Cassa sorge a partire dall'anno di entrata in vigore della presente legge, per coloro che dichiarino redditi o volumi d'affari derivanti dall'esercizio dell'attività professionale superiori ai minimi determinati dal comitato dei delegati della Cassa come per gli iscritti agli albi.

3. È data facoltà ai docenti universitari iscritti nell'elenco speciale di far decorrere la iscrizione dal primo anno in cui siano stati superati i limiti di reddito o di volume d'affari, con il solo pagamento dei contributi soggettivi, aumentati degli interessi previsti dall'articolo 18, quarto comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni. Questa facoltà può essere esercitata fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

(Esercizio continuativo della professione)

1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319, è abrogato con effetto dal 1° gennaio 1980.

2. Gli articoli 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319, e 22, terzo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, vanno interpretati nel senso che non è ammessa la prova dell'esercizio continuativo della professione, necessaria per conseguire il diritto a prestazioni previdenziali, con criterio e con mezzi diversi da quelli stabiliti dal comitato dei delegati della Cassa.

3. La prova dell'esercizio continuativo della professione deve essere fornita o in sede di revisione, se disposta dalla giunta, o altrimenti all'atto del pensionamento.

4. Il settimo comma dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

«La giunta può disporre in ogni momento una revisione generale degli iscritti limitatamente all'accertamento dell'esercizio continuativo della professione, mentre il fatto che la professione non sia stata esercitata in condizioni di incompatibilità e la regolarità contributiva sono accertati all'atto del pensionamento. Possono essere disposte in ogni momento revisioni particolari per alcuni iscritti, se è richiesta da autorità statali una attestazione della Cassa della idoneità della loro iscrizione ad essa. La giunta dichiara inefficaci in modo definitivo gli anni per i quali non viene dimostrata la continuità».

5. Il comitato dei delegati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve determinare i criteri di accertamento dell'esercizio continuativo della professione per gli anni dal 1952 al 1966, tenuto conto dei criteri seguiti finora dalla giunta per tali accertamenti.

Art. 10.

*(Modifica alla facoltà concessa agli
ultraquarantenni)*

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 141, è sostituito dal seguente:

«1. Chi si iscrive alla Cassa con decorrenza successiva al compimento del quaran-

tesimo anno di età può ottenere i benefici di cui al comma 2 con il pagamento di una speciale contribuzione pari alla contribuzione prevista per i riscatti, per ciascun anno fino a quello anteriore alla decorrenza incluso, e comunque non inferiore al doppio dei contributi minimi soggettivo e integrativo, dell'anno di presentazione della domanda. La facoltà sopra indicata non può essere esercitata dopo il compimento del cinquantesimo anno di età. Nel caso di ricongiunzione di periodi assicurativi per altre attività di lavoro prestate in precedenza, l'anzianità di iscrizione, ad ogni effetto, è quella del primo anno del periodo ricongiunto».

Art. 11.

(Assistenza per gli ultraottantenni in stato di bisogno)

1. Dopo l'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 141, è inserito il seguente:

«Art. 17-bis. - *(Assistenza per gli ultraottantenni in stato di bisogno)* - 1. Gli avvocati: che siano stati iscritti alla Cassa a pieno titolo, che abbiano pagato contributi alla Cassa per almeno venti anni e non ne abbiano chiesto la restituzione, che abbiano compiuto ottanta anni di età e che si trovino in stato di bisogno, hanno diritto ad una erogazione assistenziale annua pari al 50 per cento dell'importo delle pensioni minime erogate dalla Cassa in quell'anno; l'erogazione è deliberata annualmente dalla giunta esecutiva a domanda dell'interessato.

2. L'erogazione assistenziale è compatibile con la corresponsione della pensione, non è reversibile, nè trasmissibile agli eredi.

3. Lo stato di bisogno deve essere dimostrato secondo le norme regolamentari della Cassa e richiede che il beneficiario non abbia comunque un reddito complessivo superiore al doppio della pensione minima erogata dalla Cassa.

4. Con norme regolamentari, approvate dopo la redazione del bilancio tecnico, può

essere modificata la percentuale di cui al comma 1, nel rispetto degli equilibri finanziari della Cassa per il tempo prescritto dalla legge.

5. Per le erogazioni di cui al presente articolo non si utilizzano i fondi per l'assistenza previsti dall'articolo 16. Il loro importo è condizionato soltanto dal numero delle richieste e dagli importi dovuti».

Art. 12.

(Contributo per le scuole forensi)

1. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, compatibilmente con gli equilibri finanziari, può erogare contributi per il funzionamento di scuole di formazione professionale organizzate da ordini forensi in collegamento con le università.

2. La Cassa, sentito il Consiglio nazionale forense, adotta norme regolamentari per determinare l'entità del contributo complessivo, che non deve superare l'1 per cento delle entrate contributive, e per disciplinare il modo della sua distribuzione.

Art. 13.

(Norme sui riscatti)

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 141, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Possono essere riscattati i quattro anni del corso di studi della facoltà di giurisprudenza.

2. Sono altresì riscattabili il periodo di servizio militare, nonché i servizi ad esso equiparati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo.

3. I riscatti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere chiesti dopo il compimento del quarantesimo anno di età; il periodo di praticantato può essere riscattato in ogni momento per gli anni in cui non vi sia stata iscrizione alla Cassa».

Art. 14.

(Supplemento di pensione per contributi non considerati)

1. L'iscritto che dopo il compimento del settantesimo anno di età, se pensionato anteriormente al 1° gennaio 1982, o dall'anno di maturazione del supplemento alla pensione, se verificatosi posteriormente al 1° gennaio 1987, abbia pagato contributi soggettivi di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a), della legge 20 settembre 1980, n. 576, che non siano stati considerati nella determinazione della misura della pensione e dei suoi supplementi, ha diritto a una maggiorazione della pensione a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Lo stesso diritto compete al titolare di pensione di reversibilità o indiretta. La maggiorazione è corrisposta su domanda dell'avente diritto.

2. La misura della maggiorazione è calcolata, per ogni anno in cui ci sia stata contribuzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, in base alle percentuali di cui al primo e quarto comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni. I redditi sono rivalutati ai sensi dell'articolo 16 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, con riferimento alla rivalutazione approvata nell'anno solare anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

(Norme per gli avvocati nominati magistrati)

1. Gli avvocati che conseguano la nomina a magistrato di Cassazione possono optare di rimanere iscritti alla Cassa di previdenza forense ai sensi dell'articolo 22, quarto comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'articolo 6 della presente legge. In tal caso, i contributi sono pagati dall'iscritto su un

imponibile non inferiore al reddito percepito come magistrato.

2. Gli avvocati nominati giudici onorari aggregati sono, ad ogni effetto previdenziale, equiparati alle categorie disciplinate dall'articolo 22, quarto comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'articolo 6 della presente legge. I contributi sono a carico dello Stato proporzionalmente alle indennità corrisposte, mentre sono a carico dell'iscritto per l'eventuale differenza.

